



# COMUNE DI MONTEFERRANTE

## PROVINCIA DI CHIETI

e.mail comunemonteferrante@inwind.it

Cod.Fisc.81001690692

P.Iva 00283850691

C.A.P. 66040 Corso Umberto I n. 42

Tel. e Fax 0872 940354

### TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016 AVVISO AI CONTRIBUENTI

La legge di stabilità dell'anno 2016, n. 208 del 28.12.2015, ha disposto, al comma 26 dell'art. 1, per l'anno 2016 il blocco degli aumenti dei tributi locali.

**Avendo il Comune deliberato, con atto consiliare n. 15 del 27.08.2015, l'azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2015, per l'anno 2016 è confermato tale dispositivo.**

**Pertanto, anche per l'anno 2016, i contribuenti non sono tenuti al versamento della TASI.**

La TASI ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

**La legge di stabilità dell'anno 2016, approvata con legge n. 208 del 28.12.2015, all'art. 1 – comma 14, ha disposto l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1-A8-A9 (cosiddetti immobili di lusso).**

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro; nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% mentre la restante parte è dovuta dal possessore. Con deliberazione consiliare n. 22 del 26.07.2014 è stato approvato il regolamento che disciplina la TASI prevedendo che l'affittuario è tenuto al pagamento del tributo nella misura del 30% mentre il restante 70% è a carico del proprietario. Di fatto, la TASI è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile. Il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, ha provveduto anche ad individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito del tributo, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi: polizia locale, pubblica illuminazione, demografici, gestione immobili, viabilità, gestione territorio, sicurezza, ecc.

Ai fini della dichiarazione della TASI valgono le stesse disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o dell'ICI.

Ai sensi dell'art. 9 bis – comma 2 - del DL n. 47 del 28.03.2014, convertito con la legge n. 80/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero ( AIRE ), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Ai fini del pagamento della TASI su detta unità immobiliare, l'aliquota da applicare per ciascun anno, a partire dall'anno 2015, è ridotta di due terzi. Per beneficiare di tale agevolazione, è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con allegato documento di riconoscimento, in corso di validità.

Ai fini della dichiarazione della TASI valgono le stesse disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o dell'ICI.

Monteferrante, li 22.11.2016



RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI  
DR. DI FRANCESCO NICOLA